

**REGOLAMENTO
COMUNALE DELLE SAGRE
AI SENSI DELL'ART. 18 TER,
COMMA 1 DELLA L.R. 6/2010**

Approvato con delibera C.C. n° _____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di sagra e fiera
- Art. 3 – Calendario delle Sagre
- Art. 4 – Modifiche del calendario regionale delle fiere e della sagre
- Art. 5 – Soggetti organizzatori
- Art. 6 – Domande di inserimento nel calendario
- Art. 7 – Criteri di priorità per l’inserimento nel calendario
- Art. 8 – Durata delle manifestazioni
- Art. 9 – Modalità e documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 10 – Requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 11 – Prescrizioni di sicurezza a carico degli organizzatori
- Art. 12 – Oneri a carico degli organizzatori
- Art. 13 – Attività rumorose
- Art. 14 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Vigilanza
- Art. 17 – Entrata in vigore

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - “Direttiva Bolkestein -”;
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss. mm. ii.;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L’allegato A della D.G.R. n° X/5519 del 2 agosto 2016 “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010”;

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle normative vigenti, le attività legate allo svolgimento di Sagre, Feste popolari e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità. Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell'armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di:

- programmazione e calendarizzazione delle attività
- presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni
- rilascio da parte degli Uffici preposti delle suddette autorizzazioni, tramite eventuale specifico atto o presa d'atto di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.c.i.a.)
- idonea ubicazione delle manifestazioni e dei tempi massimi di attuazione

Le limitazioni numeriche previste dal presente Regolamento, non si applicano alle feste organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Le disposizioni previste dal presente Regolamento, si applicano anche alle fiere di cui all'art. 16, comma 2, lettera f) della l.r.6/2010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 2

Definizione di “sagra” e “fiera”

Per “*sagra*” si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

Per “*fiera*” si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

Per il Comune di Castel d'Ario sono riconosciute "storiche" "la Bigolada" (ricadente il mercoledì delle Ceneri) e la "Fiera d'Agosto" (ricadente dal sabato al martedì della penultima domenica d'agosto), mentre sono considerate manifestazioni atte a valorizzare il legame con la tradizione, il territorio, i prodotti e la cultura locali quelle che vengono svolte **da n. 20 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, e/o manifestazioni è soggetta al rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico – sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 3

Calendario delle manifestazioni

La Giunta Comunale redige e approva annualmente il calendario delle sagre e fiere che si svolgeranno nell'anno successivo sul territorio comunale, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento.

I soggetti interessati all'organizzazione di sagre, fiere presentano la domanda di inserimento nell'annuale calendario comunale delle sagre entro il 30 ottobre di ogni anno.

L'eventuale integrazione all'istanza già presentata, deve essere prodotta entro il 10 novembre.

La mancata richiesta d'inserimento nel calendario delle manifestazioni entro tale termine comporta l'esclusione dallo stesso.

E' facoltà della Giunta Comunale escludere dal calendario ufficiale, con motivato provvedimento, di sagre fiere e manifestazioni, che siano in contrasto con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approva il calendario delle sagre, fiere e manifestazioni che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

L'elenco, approvato dal Comune verrà pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Art. 4

Modifiche del calendario regionale delle Sagre e delle Fiere

L'elenco delle sagre e delle fiere inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentite obbligatoriamente le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, così come previsto dall'art. 19 della L.R. 6/2010 e s.m.i. - T.U. del Commercio.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova Sagra non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della sagra stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità a pubblico.

Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato dal Comune con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 5

Soggetti organizzatori

Le manifestazioni di cui al presente regolamento possono essere organizzate da:

- enti pubblici;
- enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- organismi religiosi;
- partiti politici;
- associazioni sindacali;
- associazioni sportive e comitati;
- imprese.

L'organizzatore deve essere in possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente, in materia di intrattenimento, svago e somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 6

Domande di inserimento nel Calendario

La richiesta di inserimento nel calendario deve contenere pena l'innammissibilità:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della sagra e contatti (email / telefono / cellulare);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della sagra;
- e) planimetria riportante:
 - l'indicazione dell'area di svolgimento della festa;
 - l'indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori;

L'estensione e la dotazione delle aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti degli spazi pubblici o privati a disposizione, è calcolata in base agli standard previsti dal vigente PGT Comunale e riferite alla superficie destinata alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché alla superficie destinata all'intrattenimento e allo spettacolo come individuate nella relativa planimetria presentata;

Nella planimetria devono essere previste ed indicate le aree riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all'intrattenimento e allo spettacolo anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

- f) la collocazione delle strutture di servizio quali servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima comprensivo delle iniziative musicali, culturali, sportive, ricreative o espositive;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

La richiesta di inserimento nel calendario delle manifestazioni dovrà essere effettuata utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune.

Ogni domanda presentata dai soggetti organizzatori è riferita ad una sola manifestazione.

La richiesta presentata senza la succitata documentazione è inammissibile, salvo possibile integrazione della stessa richiesta dal Comune.

La richiesta viene rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Art. 7

Criteri di priorità per l'inserimento nel calendario

Al fine dell'inserimento nel calendario delle sagre e delle fiere, le domande presentate verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di protocollo e saranno accolte con priorità le domande relative a manifestazioni che si sono svolte per maggior numero di anni che abbiano valore riconosciuto di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folcloristiche ed enogastronomiche.

Nel caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale;

- i prodotti alimentari venduti o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- anni di svolgimento della sagra;
- grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

Art. 8

Durata delle manifestazioni

Ogni soggetto organizzatore potrà effettuare:

n. 2 sagre, e/o manifestazioni per anno solare, escludendo dal computo le manifestazioni definite storiche, per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi o 8 giorni comprendenti due week – end consecutivi, fatta eccezione per quelle che, per consolidata tradizione, hanno durata maggiore e quelle per cui la Giunta Comunale ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.

Nell'ipotesi in cui la sagra si svolga su due week-end è consentita per una sola volta nell'arco dell'anno;

Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata dalla Giunta Comunale su istanza motivata del soggetto organizzatore.

In caso di impedimento ad effettuare la sagra, l'Associazione richiedente dovrà far pervenire la rinuncia al Comune, almeno sette giorni prima della data fissata; in casi di forza maggiore debitamente documentati e motivati, il termine per la rinuncia è ridotta a due giorni.

Ad eccezione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre dovranno avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi.

In ogni caso, nello stesso luogo, dovrà intercorrere un periodo di almeno 7 giorni tra una iniziativa e l'altra.

Art. 9

Modalità e documentazione necessaria per l'avvio dell'attività

Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Feste paesane possono essere molteplici e possono interessare:

- commercio su aree pubbliche
- commercio di cose antiche ed usate
- attività di scambio tra hobbisti
- vendita di prodotti artigianali
- vendita di prodotti agricoli
- somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- giochi di abilità (tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.)
- pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
- fuochi d'artificio
- installazione di giostre
- manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza)

In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente;

La documentazione per ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti previste nel programma della sagra, nonché le modalità per presentare le segnalazioni di inizio attività (SCIA) per la somministrazione di alimenti e bevande ad esse collegate e di cui al presente regolamento, devono essere presentate congiuntamente e tassativamente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento dal rappresentante del soggetto promotore/organizzatore.

Per l'utilizzo delle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata, dagli organizzatori, domanda di concessione di suolo pubblico almeno 30 giorni prima della sagra, contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di sagre e feste, e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.

Le manifestazioni di pubblico spettacolo verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e verranno rilasciate prima della loro effettuazione.

Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.

Art. 10

Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell' art. 72 L.R. n. 6/2010.

La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.

Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della sagra, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della sagra secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.

Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della sagra devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.

E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Art. 11

Prescrizioni di sicurezza a carico degli organizzatori

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di sagra e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.

- a) Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n 1086.
- b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.
- d) Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
- e) Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
- f) Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.
- g) In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.
- h) Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
- i) Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
- l) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.
- m) Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei.
- n) Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- o) Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- p) Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Art. 12

Oneri a carico degli organizzatori

L'organizzazione della sagra è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio;

La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

Per le sagre che si svolgono su aree pubbliche a seconda dell'importanza dell'evento e delle attrezzature utilizzate, il Comune può richiedere la presentazione di idonea cauzione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della sagra e della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Comune provvede allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi, tenuto conto della vigenza di regimi agevolativi riservati agli Enti non commerciali ed alle Onlus, cui gli organizzatori potranno fare ricorso ricorrendone i presupposti.

Gli organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

Art. 13 **Attività rumorose**

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.

In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

Gli orari massimi di svolgimento delle manifestazioni sono quelli previsti nel Piano di zonizzazione Acustica Comunale differenziate per tipo di attività.

Art. 14 **Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su area pubblica e la somministrazione ai sensi dell'art. 16 LR 6/2010, nonché le Associazioni dei consumatori e degli utenti, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, su richiesta degli stessi da presentare 30 giorni prima dell'evento, di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area antistante l'esercizio commerciale o su quello adiacente alla sagra.

Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale, i quali dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione almeno 30 giorni prima dell'evento.

Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

L'occupazione dei posteggi è assoggettata a pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dalle vigenti norme.

Art. 15 **Sanzioni**

In caso di inosservanza delle disposizioni del vigente regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da €. 500,00 euro a €.3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale gli organizzatori sono puniti con la

sanzione pecuniaria da €. 2.000,00 euro a €. 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai due commi sopra indicati del presente articolo, sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di sagra, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Art. 16 **Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti all'ufficio di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 17 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Le norme di cui all'art. 3 "Calendario delle Sagre" e all'art. 6 "domande di inserimento nel Calendario" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.

* * *